



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -
FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO
UFFICIO AIA - IPPC

Proposta N. 2682 / 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 DEL 29/12/2022

OGGETTO: DITTA MMG DI MATTIUZZO MAURIZIO & C. S.N.C., CON SEDE E INSTALLAZIONE IPPC IN VERCELLI, VIA CANDIDO SASSONE N. 21. PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. 3285 DEL 24/12/2015 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, C.3, LETT. A) DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come recepita dal D. Lgs. 04/03/2014 n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte II, Titolo III-bis *"L'autorizzazione integrata ambientale", come modificati a seguito della normativa di recepimento della Direttiva IED di cui al D.Lgs. 46/2014*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* – Art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza";
- il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: *"Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti"*;
- le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti *"Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"*;
- il Decreto del MATTM n. 95 del 15 aprile 2019 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-

quater;

- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- la legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante *disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante *"Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*;
- la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa*;
- la legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, *"Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 *"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56"*, in particolare l'articolo 2 "Funzioni delle province" comma 1 che prevede "sono confermate in capo alla Provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge" ;
- le *"Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Revisione Gennaio 2022 - delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022 - doc. n. 156/22"*.
- Il D.Lgs.14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)."*
- Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso."*

VISTA

- la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce , ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/8/2018;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni, rivolte a garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al

perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta **M.M.G. DI MATTIUZZO MAURIZIO & C. s.n.c.** (di seguito Gestore) è stata autorizzata con A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015 e successivi aggiornamenti disposti con Atto n. 1809 del 15/12/2017 e Atto n. 190 del 15/12/2021 della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento, presso l'installazione sita via Candido Sassone n. 21, Città di VERCELLI, delle seguenti attività:
 - **codice IPPC 5.5** dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06: *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*;
 - attività previste dai punti D15, D13 e D14 dell'allegato B e R13, R3, R4 ed R12 dell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 nonché operazioni di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso. Nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l'attività di raggruppamento preliminare di rifiuti con lo stesso codice CER, ma con differente provenienza; come operazione D14 l'attività di ricondizionamento tramite miscelazione di rifiuti, identificati da differenti codici CER ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; come operazione R12 l'attività di selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici CER, ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; l'operazione R12 associata al CER 170604 consiste nella separazione delle componenti costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diversi tipologie di rifiuti (codici CER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento;

ACQUISITA l'istanza di Riesame dell'A.I.A. presentata dal Gestore in data 26/08/2021 con nota n. prot. di ricevimento 20148, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3, lett. a) della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in via Candido Sassone n. 21, nel Comune di VERCELLI (VC), facendo seguito alla disposizione della Provincia di Vercelli che con nota prot. n. 20942 del 05/10/2020 aveva disposto il riesame a seguito delle pubblicazioni delle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di impianti di trattamento dei rifiuti;

PRESO ATTO CHE

- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12/2011 in data 26/08/2021;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 21/10/2021, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione prot. n. 23866 del 08/10/2021, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 12/11/2021 e del 16/06/2022, in modalità videoconferenza in ragione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, a cui sono state invitate a prendere parte le seguenti amministrazioni: la Provincia di Vercelli, l'ARPA Piemonte Dipartimento Nord-Est Sede di Vercelli,

ASL VC Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Comune di Vercelli (VC), i Vigili del Fuoco, il Gestore della pubblica fognatura ASM Vercelli S.p.a. e la Ditta in qualità di richiedente;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta:

- in data 18/02/2022 (n. prot. di ricevimento 4502) con la quale trasmetteva le integrazioni documentali richieste dalla Provincia a seguito della prima sessione di Cds del 12/11/2021.
- in data 28/04/2022 (n. prot. di ricevimento 10653) con la quale integrava la documentazione agli atti con la valutazione d'impatto acustico in esito alle richieste della prima sessione di conferenza dei Servizi del 12/11/2021.
- in data 25/07/2022 (n. prot. di ricevimento 18663) con la quale trasmetteva le integrazioni volontarie relative al Piano Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche come richiesto a seguito della seconda riunione di conferenza dei servizi del 16/06/2022
- in data 05/08/2022 (n. prot. di ricevimento 19637) con la quale trasmetteva le integrazioni volontarie relative al Certificato ISO 9001 del Sistema di Gestione della qualità.

VISTI i contributi tecnici degli Enti pervenuti:

- il parere ARPA alla prima sessione di Conferenza dei Servizi, trasmesso in data 17/11/2021 con nota prot. n. 27079 in merito alla documentazione di riesame presentata dalla Ditta, dove si richiedeva al Gestore di produrre documentazione integrativa in merito all'applicazione delle BAT di settore, e parziale revisione della documentazione tecnica presentata relativa all'aggiornamento alla luce di dati sulla piovosità più recenti del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. Veniva altresì fornito al gestore il format del PMC in base al formato definito da ARPA Piemonte all'interno del Gruppo interdepartimentale di coordinamento AIA.
- il parere del Settore Prevenzione Incendi del COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERCELLI alla 1° Sessione di Conferenza dei Servizi, acquisito in data 20/10/2022 con nota prot. n. 24816 nella quale si attestava che la Ditta è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio valida fino al 31/07/2024.
- il parere tecnico ARPA alla 2° Sessione di Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. n. 15623 del 20/06/2022, in merito alle integrazioni presentate dalla Ditta in data in data 18/02/2022 e 24/04/2022.

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dagli enti durante l'ultima riunione di Conferenza di Servizi del 16/06/2022;

ACQUISITO, ai sensi del c. 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del c. 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

CONSIDERATO che la Ditta ha predisposto quanto richiesto durante la seduta conclusiva di conferenza dei servizi trasmettendo l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche in data 25/07/2022 (n. prot. di ricevimento 18663). Tale documentazione è stata condivisa con gli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi con nota dell'08/09/2022 (n. prot. 22011) e su di essa non sono pervenute ulteriori osservazioni.

VALUTATO CHE

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, dall'elaborazione della Verifica Preliminare (allegata alle integrazioni del 18/02/2022, n. prot. ricevimento 4502 (procedimento di riesame dell'A.I.A.), il gestore ha dichiarato che non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 95/2019;
- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;

- si rende necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne approvato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con Provvedimento n. P005/08 del 07/10/2008;
- che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29-quater c. 11 del D. Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte II del medesimo decreto, ed in particolare, nel caso di specie, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 comprensiva dell'Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte III del D. Lgs. 152/06 e dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/06;

DATO ATTO CHE

- L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di Euro 16,62 con n. 1 marca da bollo, contrassegnate con il numero di serie 01210688574876 emessa il 21/12/2022 importo € 16,00.
- che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiornamento per riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con Atto n. 3285 del 24/12/2015 dalla Provincia di Vercelli, rilasciata al Gestore **M.M.G. Di Mattiuzzo Maurizio & C. S.n.c.** per l'installazione IPPC con sede legale a Vercelli, via Candido Sassone n. 21 ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede, al fine di adeguamento delle prescrizioni alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di approvare contestualmente l'aggiornamento al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. 31764 del 21/12/2022 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell'A.I.A.;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Rifiuti, sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- **di aggiornare per riesame** ai sensi dell'Art 29 octies, Titolo III bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con atto n. 3285 del 24/12/2015 della Provincia di Vercelli, Gestore **M.M.G. Di Mattiuzzo Maurizio & C. S.n.c.** per l'installazione IPPC con sede legale a Vercelli, via Candido Sassone n. 21 ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede, fermo restando il rispetto delle prescrizioni autorizzative riportate nell'*Allegato A1 "Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, dell'attività:

- **codice IPPC 5.5:** *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (...) prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg(...)”.*
- *attività previste dai punti D15, D13 e D14 dell'allegato B e R13, R3, R4 ed R12 dell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 nonché operazioni di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso. Nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l'attività di raggruppamento preliminare di rifiuti con lo stesso codice CER ma con differente provenienza; come operazione D14 l'attività di ricondizionamento tramite miscelazione di rifiuti, identificati da differenti codici CER ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; come operazione R12 l'attività di selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici CER, ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; l'operazione R12 associata al CER 170604 consiste nella separazione delle componenti costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diversi tipologie di rifiuti (codici CER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento;*
- **di approvare** l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche Revisione n. 01 del 20/07/2022, presentato dalla Ditta in data 25/07/2022 n. prot. di ricevimento 18663, riportato in allegato C al presente provvedimento, ai sensi del Regolamento regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;
- **di approvare** il Piano di Dismissione presentato dal Gestore in data 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026) e riportato in Allegato D, al fine di descrivere gli interventi necessari per mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale ed evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento dell'eventuale cessazione definitiva dell'attività;
- **che** il presente provvedimento sostituisca integralmente tutte le parti dell'A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015 e ss.mm.ii.;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata negli Allegati A, B, C e D alla presente autorizzazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e successive modifiche;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate negli Allegati A, B, C e D alla presente autorizzazione, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;
4. il Gestore deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, il Gestore deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

7. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla Provincia di Vercelli e per conoscenza al SUAP competente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
9. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso del Gestore, questo deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
10. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
11. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
12. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare **domanda di Riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dell'A.I.A. stessa, ovvero dall'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- Che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare, ai fini della sua accettazione, idonea garanzia finanziaria a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000, sono i seguenti:

	Capacità massima istantanea di stoccaggio in tonnellate
Totale Rifiuti Non Pericolosi	196,30
Totale Rifiuti Pericolosi	120,1

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate.

- Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambientale della Provincia di Vercelli;
- Che il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto a disposizione degli Enti di Controllo.
- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla ditta **M.M.G. Di Mattiuzzo Maurizio & C. S.n.c.** e ad ARPA Piemonte - Servizio territoriale di Vercelli, all'ASL Vercelli Dipartimento di Prevenzione, al Comune di Vercelli, al Gestore della pubblica fognatura ASM Vercelli S.p.a. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli Ufficio Prevenzione Incendi.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Sono da intendersi parte integrante al presente provvedimento:

- Allegato A "Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"
- Allegato B - *Planimetria Layout impianto con inserimento EOW carta e cartone, acquisita con nota prot. n. 18663 del 25/07/2022*
- Allegato C - *Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche, Revisione n. 01 del 20/07/2022*
- Allegato D - *Piano di dismissione dello stabilimento trasmesso in data 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026)*

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Redattore Istruttore Direttivo Dott. Arch. Davide Airò
Redattore Istruttore Direttivo Dott.sa Cristina Opezzo

Funzionario P.O. Dott. Ing. Valentina Bonato
Funzionario P.O. Dott. Ing. Nadia Casale

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A

Condizioni Generali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: MMG di Mattiuzzo Maurizio & C. s.n.c.

Sede legale: Via Candido Sassone n. 21 – 13100 Vercelli (VC)

C.F. 00531410025 - **P. IVA** 00531410025

UBICAZIONE INSTALLAZIONE IPPC

Installazione di Via Candido Sassone n. 21 – 13100 Vercelli (VC)

Fg. n.42, mapp. 2471 e 1168 del N.C.T. del Comune di Vercelli

CODICE IMPIANTO: 2158-5

CODICE NOSE-P: 105.14

CODICE NACE: 38

CODICE IPPC: 5.5 *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (...) prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (...)”*

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

- attività di deposito preliminare e messa in riserva, operazione **D15** dell'allegato B e **R13** dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, operazione **D13** dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, operazione **D14** dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di recupero rifiuti, operazioni **R3, R4 ed R12** dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi;
- produzione di **End of Waste** da rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio, leghe di alluminio ai sensi del Regolamento UE 333/2011, rottami di rame ai sensi del Regolamento UE 715/2013 e carta e cartone ai sensi del Decreto Ministeriale 188/2020 - operazione di recupero rifiuti R3-R4 dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

Nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l'attività di raggruppamento preliminare di rifiuti con lo stesso codice EER ma con differente provenienza; come operazione D14 l'attività di ricondizionamento tramite accorpamento di rifiuti, identificati da differenti codici EER ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice EER in uscita; come operazione R12 l'attività di selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici EER, ma merceologicamente affini, per ottenere un solo codice EER in uscita; l'operazione R12 associata al codice EER 170604 consiste nella separazione delle componenti costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diversi tipologie di rifiuti (codici EER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento.



Il Gestore, nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A., ha dichiarato l'intenzione di implementare un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) secondo la norma UNI EN ISO 14001 con presunto completamento entro la fine dell'anno 2022, che preveda specifiche procedure in accordo con quanto previsto dalle BAT Conclusions generali di settore (BAT 1, BAT 2 e BAT 5).

13. Il gestore dovrà trasmettere, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento**, le procedure operative del Sistema di Gestione Ambientale di cui alle BAT 1, 2 e 5 e di quelle relative alla gestione dei RAEE e ritiro dei rifiuti rientranti nella categoria 20. Dovranno inoltre essere aggiornate e trasmesse, secondo le indicazioni fornite da ARPA nel parere n. prot. ricevimento 15623 del 20/06/2022, le procedure operative relative alla produzione di End of Waste da rifiuti costituiti da carta e cartone (procedura P-10 "Gestione Carta e Cartone" - rev. 00 del 05/08/2021) e da rottami di ferro, acciaio, alluminio, leghe di alluminio, rame (procedura P-7.5-10 "Regolamento (UE) n. 333/11 e 715/13" - Rev. 01 del 19/02/2014);

CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE:

TABELLA "A1" (*)		
ATTIVITA' IPPC e NON IPPC		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità massima istantanea di stoccaggio [t] (**)
Rifiuti non pericolosi	9.000	196,30
Rifiuti pericolosi	4.000	120,1

(*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici EER, nel rispetto delle capacità/quantità massime ivi riportate.

(**) come riportata in tabella A2.

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.



A.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

14. L'impianto è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti aventi i codici EER elencati in tabella "A2":
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **13.000 t (4.000 t di rifiuti pericolosi e 9.000 t di rifiuti non pericolosi)** nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **316,4 t** di rifiuti (suddivisi in **196,30 t** per i **rifiuti non pericolosi** e **120,1 t** per i **pericolosi**) nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per capacità massime di stoccaggio ed operazioni prevalenti effettuate su ogni codice EER o su tipologie omogenee di codici EER come indicato in tabella A2, nel rispetto comunque delle capacità massime complessive di cui sopra.
15. Si riporta in allegato B la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli EoW.
16. L'elenco di codici EER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto il Gestore dichiara che una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
17. I codici EER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive del Gestore, che non vengono inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. Del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.

TABELLA "A2"				
CODICE EER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio [t]	Settore di Stoccaggio	Operazione prevalente
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	50	A	R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
150104	imballaggi metallici			R4-R13
160106	veicoli fuori uso, non contaminati da sostanze pericolose			R12-R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			R12-R13-D15
160116	serbatoi per gas liquido			R4-R13
160117	metalli ferrosi			R4-R12-R13
160118	metalli non ferrosi			R4-R12-R13
160122	componenti non specificati altrimenti			R4-R13-D15
170401	rame, bronzo e ottone			R4-R12-R13
170402	alluminio			R4-R12-R13
170403	piombo			R12-R13
170404	zinco			R13
170405	ferro e acciaio			R4-R13
170406	stagno			R13
170407	metalli misti			R4-R12-R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			R4-R12-R13
191202	metalli ferrosi			R4-R13



191203	metalli non ferrosi			R13
200140	metallo			R4-R12-R13
160601*	accumulatori al piombo			R13
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160604	batterie alcaline			R13
160605	altre batterie			R13
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			R13
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			R13
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	16	B	R13
130701*	olio combustibile e carburante diesel			R13-D15
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			R13-D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			R13-D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			R13-D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel			R13-D15
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)			R13-D15
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			R13-D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	8	C	D15
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			D15
080121*	residui di vernici o di sverniciatori			D15
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			R13-D15
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			R13
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici			R13
130113*	altri oli per circuiti idraulici			R13
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			R13-D15
160113*	liquido per freni	10	D	D15
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			D15
120110*	oli sintetici per macchinari			R13
130802*	altre emulsioni			D15
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			R4-R12-R13
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	8	E	R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			R4-R13-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			R4-R13-D15



020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108			D13-D14-D15
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			D13-D14-D15
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			R13-D13-D14-D15
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11			D15
200125	oli e grassi commestibili			R13
200126*	Oli grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125			R13
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			D15
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	11.2	F	R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			R4-R13
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			R13
160214	apparecchiature fuori uso diverse da 160209 / 160213			R4-R13
160602*	batterie al nichel-cadmio			R13
160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata			R13
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 / 170603			R12-R4-R13 D13-D14-D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	2	J	R13-D15
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	40	L	D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	3	M	R12-R4-R13-D1 3-D14-D15
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			R13
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione			R13
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	9	N	R13
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori			R13-D15
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori			R13-D15
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			R13-D15
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	15	P	R12-R13-D13-D15
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	30	Q	R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			R12-R13-D13-D14-D15
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	0,3	S	R13
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione			R13
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	15	T	R12-R13-D13-D15
160103	pneumatici fuori uso	10	V	R13-D15
130105*	emulsioni non clorurate			D15
130701*	olio combustibile e carburante diesel	4,10	W	R13-D15



150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			R13-D15
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212			R13-D15
150103	imballaggi in legno	10	X	R12-R13-D15
170201	legno			R12-R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			R13-D13-D14-D15
150107	imballaggi in vetro	10	Z	R12-R13
160120	vetro			R12-R13-D15
170202	vetro			R12-R13
191205	vetro			R13
200102	vetro			R12-R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	5	AB	R12-R13
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	1,3	AC	D15
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			D15
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			R13-D15
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	5	AD	R13-D15
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	7,5	AE	R13-D15
150202*	assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose			R13-D15
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose			R12-R13
160107*	filtri dell'olio			R13-D15
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160212			R12-R13
160708*	rifiuti contenenti olio			R13-D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1	AF	R13-D15
160104*	veicoli fuori uso	2	AG	Messa in sicurezza con prelievo di fluidi e sostanze pericolose
170301*	Miscela bituminose contenenti catrame di carbone	10	AH	R13
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			D15
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108			D13-D14-D15
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			D13-D14-D15
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			D13-D14-D15
150106	imballaggi in materiali misti			In caso di assenza di rifiuti pericolosi il settore potrà



150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	essere utilizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi		R12-R13-D13-D14-D15
150105	imballaggi in materiali compositi			D13-D14-D15-R3- R12-R13
150102	imballaggi in plastica			R12-R13-D13-D14-D15
160119	plastica			R12-R13-D15
170203	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			R12-R4-R13-D13-D14-D15
191204	plastica e gomma			R12-R13-D13-D14-D15
200139	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	18	CMC esterno	R12-R13-D13-D14-D15
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			R12-R13-D13-D14-D15
150102	imballaggi in plastica			R12-R13-D13-D14-D15
150105	imballaggi in materiali compositi			R3-D13-D14-D15-R12-R13
150106	imballaggi in materiali misti			R3 - R12-R13-D13-D14-D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			R12-R13-D13-D14-D15
160119	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
170203	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
191204	plastica e gomma			R12-R13-D13-D14-D15
200110	abbigliamento			R12-R13-D13-D14-D15
200111	prodotti tessili			D13-D14-D15
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			R13-D13-D14-D15
200139	plastica			R12-R13-D13-D14-D15
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			15
150101	imballaggi in carta e cartone	R3-R13-D15		
150102	imballaggi in plastica	R12-R13-D13-D14-D15		
160119	plastica	R12-R13-D13-D14-D15		
170203	plastica	R12-R13-D13-D14-D15		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 / 170603	R12-R13-D13-D14-D15		
191201	carta e cartone	R3- R12-R13		
200101	carta e cartone	R3-R13		
191204	plastica e gomma	R12-R13-D13-D14-D15		



200139	plastica			R12-R13-D13-D 14-D15
TOT. RIFIUTI NON PERICOLOSI		196,30		
TOT. RIFIUTI PERICOLOSI		120,10		
TOT. COMPLESSIVO		316,4		

A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI

18. All'ingresso dell'installazione dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
19. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
20. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
21. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
22. L'installazione dovrà essere condotta nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
23. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
24. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
25. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
26. Il gestore dell'installazione dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
27. L'installazione deve essere gestita secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
28. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
29. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
30. Il Gestore è tenuto al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della



presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio al Gestore della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque al Gestore di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

31. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
32. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
33. La gestione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto dalla Circolare MATTM n. 1121 del 21/01/2019 "Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", a tal riguardo si ritiene utile evidenziare quanto previsto al punto 5.3 impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale e al punto 6 – modalità di gestione circa l'individuazione di un direttore tecnico responsabile opportunamente formato ed in possesso di necessari requisiti.
34. La Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 26 bis del DL 113/2018 convertito con modificazioni con L. n. 132/2018 circa la redazione del Piano di Emergenza Interno Rifiuti e il Piano di Emergenza Esterno Rifiuti (DPCM 27/08/2021).
35. **Entro il 15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE – GESTIONALI

36. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
37. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
38. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (End of Waste) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R3-R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per gli End of Waste non ricompresi nella presente autorizzazione, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 per specifiche tipologie di rifiuti (Regolamenti Comunitari o Decreti Ministeriali), lo svolgimento di operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo in esito all'espletamento della procedura prevista dall'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in accordo con quanto riportato dalle "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Revisione Gennaio 2022 - delibera del Consiglio SNPA



Seduta del 23.02.2022 - doc. n. 156/22". Per gli End of Waste da rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio, leghe di alluminio, rame e carta e cartone si applicano le prescrizioni riportate nel successivo paragrafo 2.3 (lettere D, E e F);

39. Il Gestore dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, viene stoccato presso le aree dedicate ed in cui viene ceduto a terzi.
40. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste/prodotti ottenuti e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere distinte, fisicamente separate ed identificate con specifica cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto, al fine di facilitare il conferimento da parte degli operatori e il controllo da parte degli Enti di controllo.
41. Per i codici EER dei rifiuti rientranti nella categoria n. 20 dell'allegato D del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti dalla raccolta differenziata, è ammesso il ritiro di rifiuti da privati cittadini qualora conferiscano in modo occasionale e saltuario. Anche se tale trasporto non è accompagnato da formulario, si ritiene necessaria la compilazione del registro di carico e scarico, riportando, ai fini della tracciabilità e della verifica dell'occasionalità dei conferimenti le seguenti informazioni: descrizione tipologia rifiuto, quantità, peso del rifiuto conferito, estremi identificativi del produttore / trasportatore (acquisizione copia di un documento identificativo di identità), codice fiscale e identificazione del mezzo con cui è stato trasportato e la relativa targa. Il ritiro o il conferimento di rifiuti da utenze domestiche deve essere opportunamente regolato da specifici accordi, contratti o convenzioni da stipulare con l'Ente di governo del servizio pubblico/soggetto cui spetta la gestione del pubblico servizio - Consorzio o ATO.
42. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.
43. I rifiuti in ingresso all'installazione nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro 1 anno dalla presa in carico.
44. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
45. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
46. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.



47. Deve essere periodicamente controllato, con frequenza almeno mensile, lo stato della pavimentazione dei piazzali e di tutte le aree (interne ed esterne) interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza dell'impermeabilizzazione. A tal fine dovrà essere tenuto apposito registro delle operazioni eseguite (data della verifica mensile, data della manutenzione, descrizione dell'intervento, posizione dell'area mantenuta, ecc.) e una planimetria correlata con individuazione delle aree ripristinate. Tali informazioni saranno da inviare in allegato al report annuale.
48. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed ordinate e deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno dei contenitori e delle aree previste;
49. Eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli, idrocarburi ecc..) dovranno essere gestiti in modo tale da non provocare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee; si rammenta a tal fine l'art. 242 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
50. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.

A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.

Veicoli a motore, ecc. (D.Lgs 209/2003 e s.m.i.)

L'impianto deve risultare conforme alle specifiche progettuali allegata alla domanda presentata, e successive integrazioni, nel rispetto inoltre del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e delle seguenti prescrizioni:

51. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 e s.m.i. che recita: "(...) *i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*";
52. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/2006, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16/10/1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3/11/1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
53. I veicoli fuori uso da bonificare dovranno essere collocati in posizione di marcia, non accatastati e dovranno essere obbligatoriamente bonificati (operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'allegato I punto 5 del D.lgs. 209/2003 e s.m.i.) entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto, previa cancellazione al PRA, e comunque prima di essere avviati alla cernita o ceduti ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrorefrigeranti) e dalle batterie.



54. Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui **all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003** e s.m.i.; inoltre:
- a) le operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate esclusivamente al coperto nell'area all'uopo destinata, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
 - b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle norme di settore da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
 - c) lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "Aedes – specie albopictus" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione. Tale prescrizione è valida anche per gli pneumatici ritirati presso l'installazione e non derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso.
55. Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**.
56. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera*.
57. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.
58. Il periodo di stoccaggio massimo dei veicoli già bonificati presso il centro, derivanti dall'attività di autodemolizione, è fissato in **un anno**, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo.
59. L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.
60. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.



61. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati.
62. I veicoli da bonificare non possono essere sovrapposti, viceversa il deposito delle carcasse già bonificate può avvenire mediante sovrapposizione, al massimo, di due unità, escludendo però, in qualunque condizione, il superamento dell'altezza della recinzione, al fine di garantire adeguato mascheramento dei cumuli. L'eventuale sovrapposizione di due veicoli messi in sicurezza potrà essere consentita solo previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
63. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
64. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
65. La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e del D.M. 101/2016.
66. E' fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i..

Batterie

67. Lo stoccaggio delle batterie al piombo deve avvenire nel rispetto dei criteri ex. D.Lgs. 188/2008, ed inoltre di quanto di seguito riportato:
 - a) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico-meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;
 - b) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i 90 giorni;
 - c) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011, da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori.

Oli usati - emulsioni oleose

68. I rifiuti costituiti dagli oli usati devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
69. La gestione degli oli usati è realizzata anche miscelando gli stessi (nel rispetto delle specifiche prescrizioni) in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a processi di trattamento diversi tra loro;
70. E' fatto divieto miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
71. La gestione e lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i. e al D.M. 392/1996.
72. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. in merito alla gestione e allo stoccaggio degli oli esausti e dei rifiuti liquidi derivanti dall'attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento.



Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori

73. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
74. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188/2008 e smi.

B) Rifiuti speciali costituiti da lastre e manufatti in cemento amianto o materiali comunemente chiamati “ETERNIT” con EER 170605*

75. Devono essere rispettate integralmente le prescrizioni tecniche inerenti la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di cui al D.M. 248/2004.
76. Ogni partita di rifiuto dovrà essere identificata apponendo sui contenitori od imballaggi un'etichetta inamovibile o scritta indelebile con l'indicazione della provenienza del rifiuto nonché il numero progressivo riportato sul registro di carico e scarico.
77. Il rifiuto dovrà essere stoccato in doppio imballo con film plastico di spessore non inferiore a 0,2 mm, adeguatamente sigillato mediante termosaldatura o nastro adesivo, e depositato su bancali al fine di permetterne la movimentazione o, in alternativa, depositato all'interno di Big-Bags aventi almeno 2 camicie interne di spessore non inferiore a 0,2 mm adeguatamente chiusi.
78. I rifiuti con codice EER 170605* dovranno essere stoccati su pavimentazione in cemento al di sotto dell'apposita tettoia. Tale area dovrà essere distinta e delimitata dalle altre zone diversamente utilizzate. La natura dei rifiuti in deposito dovrà essere segnalata mediante apposizione di cartelli con indicazione del numero progressivo inserito sul registro di carico e scarico.
79. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare danneggiamenti ai contenitori di stoccaggio. In caso di lesionamento degli stessi il danno dovrà essere immediatamente riparato con ogni cura al fine di evitare l'esposizione del contenuto.
80. I quantitativo massimo di rifiuti presenti in stoccaggio non dovrà mai superare le 40 tonnellate.
81. La destinazione finale dei rifiuti dovrà essere presso un soggetto regolarmente autorizzato.

C) RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

82. Nella gestione di Rifiuti di apparecchi Elettrici ed Elettronici (RAEE), il gestore dovrà garantire quanto previsto dal D. Lgs 49/2014, in particolare il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato V;
83. La gestione dei frigoriferi dovrà evitare la rottura degli stessi e l'emissione in atmosfera dei gas refrigeranti;

D) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO (INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO) sottoposti ad attività R4.

84. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio), devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento U.E. n. 333/2011.



85. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti del Regolamento U.E. n. 333/2011.
86. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio degli End of Waste a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato III del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in apposite aree dedicate e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal Gestore (riferimento alla procedura P-7.5-10 "Regolamento (UE) n. 333/11 e 715/13" - Rev. 01 del 19/02/2014).
87. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'End of Waste, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

E) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4.

88. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento U.E. n. 715/2013.
89. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti del Regolamento U.E. n. 715/2013.
90. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio degli End of Waste a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato II del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in apposite aree dedicate e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal Gestore (riferimento alla procedura P-7.5-10 "Regolamento (UE) n. 333/11 e 715/13" - Rev. 01 del 19/02/2014).
91. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'End of Waste, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

F) RIFIUTI COSTITUITI DA CARTA E CARTONE sottoposti ad attività R12 - R3

92. Le operazioni di recupero sui rifiuti di carta e cartone (EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201) codificate come R12 e R3, consistono nello sballaggio, cernita, suddivisione ed eventuale eliminazione dei componenti non cartacei con successivo imballaggio mediante presso-compattatrice per la produzione di un rifiuto cessato ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 per l'industria cartaria. Tali operazioni devono avvenire nel rispetto del D.M. 188/2020, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, e delle specifiche procedure previste dal Gestore (rif. alla procedura P-10 "Gestione Carta e Cartone" - rev. 00 del 05/08/2021).



93. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo certificato di accreditamento rilasciato dagli Organismi di Certificazione operanti a fronte del “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che attesti l'implementazione e l'adeguamento del manuale di qualità e del SGA alle disposizioni del DM 188/2020.
94. Il positivo esito della certificazione prevista dal D.M. 188/2020 è condizione vincolante per l'effettivo riutilizzo del materiale prodotto dalle attività di trattamento rifiuti, nonché per l'effettiva conferma della sussistenza della stesso e del suo effettivo recupero. Nel caso in cui a seguito di attività di recupero i materiali prodotti non risultassero in possesso delle relative caratteristiche di cui sopra, tali lotti o sub lotti dovranno essere gestiti come rifiuti.
95. I lotti prodotti e in fase di certificazione dovranno essere contraddistinti da apposita cartellonistica identificativa e dovranno inoltre essere distinti dai rifiuti in ingresso presenti e dai lotti certificati per cui è già stata emessa la dichiarazione di conformità.
96. Le dichiarazioni di conformità dei lotti dovranno essere inviate a Provincia e ARPA secondo le tempistiche e le modalità di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 188/2020, e almeno con cadenza mensile, e conservate presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedano.
97. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale prodotto – end of waste, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 stabilite dal presente provvedimento, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

G) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI.

98. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici EER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:
 - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
 - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
 - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;



- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

Con riferimento a quanto previsto dalla BAT 14 - prevenzione delle emissioni diffuse in atmosfera, il Gestore ha specificato che per la tipologia di rifiuti gestiti nell'impianto non sono presenti particolari emissioni diffuse in atmosfera. Al fine di ridurre al minimo possibili emissioni diffuse in atmosfera, alcune zone di stoccaggio e le vie di transito dei mezzi, quando ritenuto opportuno, verranno bagnate a mezzo di acqua nebulizzata per far precipitare sulla pavimentazione eventuali polveri aerodisperse. La bagnatura con acqua nebulizzata può essere eseguita anche durante la movimentazione all'aperto dei rifiuti che potrebbero generare la produzione di polveri (per esempio materiali inerti da costruzione e demolizione). I fumi prodotti da saltuarie operazioni di manutenzione degli impianti ed attrezzature di lavoro verranno captati da una postazione carrellata di aspirazione ed abbattimento degli stessi e attraverso specifico filtro presente nella postazione. Tutte le aree di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti sono sottoposte periodicamente (giornalmente e settimanalmente) ad accurate operazioni di pulizia per il recupero di materiali che potrebbero generare emissioni diffuse nell'insediamento e verso l'esterno dello stesso.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:



99. Oltre al rispetto delle misure di contenimento delle emissioni diffuse previste e sopra indicate, il gestore deve provvedere a:
- esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse;
 - adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la formazione e dispersione di polveri ed odori molesti, nonché la produzione di vapori;
 - avere cura nella movimentazione dei materiali e nel loro caricamento sui mezzi di trasporto. Qualora i mezzi in ingresso/uscita dal sito trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente telonati. Si dovrà inoltre provvedere alla regolare pulizia dei mezzi utilizzati in uscita dalle zone di lavorazione;
 - porre particolare attenzione alla fase di movimentazione dei rifiuti di natura polverulenta, al fine di evitare la dispersione di polveri;
 - procedere alla costante bagnatura di tutte le aree utilizzate, specie nei periodi più siccitosi;

Presso l'azienda sono inoltre presenti:

- una caldaia alimentata a metano della potenza termica di 24,00 kW per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e degli ambienti di lavoro del piano terra – Impianto in deroga non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- una caldaia alimentata a metano della potenza termica di 22,80 kW per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e degli ambienti di lavoro del piano primo – Impianto in deroga non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (lettera dd) Parte I Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A3"		MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c. Via Candido Sassone n. 21 – Vercelli (VC)	CODICE IPPC 5.5		
N° P.to di scarico - allontanamento	Pozzetto campionamento - ispezione	Tipologia acque scaricate/allontanate	Portata media di scarico [m³/h]	Corpo recettore	Impianto Trattamento
S1	P2	• <u>Acque reflue domestiche</u>	0,03	Pubblica Fognatura (*)	Impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia
	P1	• <u>Acque meteoriche di prima pioggia trattate</u>			
		• <u>Acque meteoriche di seconda pioggia</u>			

(*) Gestore Rete Fognaria: ASM Vercelli S.p.A.



Le acque reflue confluite al punto di scarico S1 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Il Gestore ha aggiornato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. (rif. al documento "*Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne*" rev 01 del 20/07/2022 - prot. di ricevimento n. 18663 del 25/07/2022 - Allegato C).

Le superfici scolanti sono caratterizzate dai cortili esterni dove avvengono le operazioni di transito degli automezzi e pesa dei materiali in arrivo. Dette superfici sono realizzate in battuto di cemento di circa 20 cm di spessore. Le acque meteoriche sono convogliate tramite rete interna di raccolta ad un impianto di trattamento che separa e tratta il volume di acque di prima pioggia, mentre scarica senza trattamento le acque di seconda pioggia.

Descrizione impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia:

L'installazione è dotata di un impianto di trattamento (identificato in planimetria con la sigla IT) delle acque di prima pioggia costituito da:

- vasca monoblocco prefabbricata per l'accumulo ed il trattamento delle acque di prima pioggia;
- sistema di sfioro delle acque eccedenti quelle di prima pioggia;
- sistema a coalescenza;
- pozzetto di accumulo degli oli e degli idrocarburi non emulsionati;
- quadro elettrico di controllo e comando.

La vasca di accumulo è in grado di raccogliere un volume di acqua da trattare (prima pioggia) pari a 14 m³ (10 m³ derivanti dalla superficie scolante del piazzale e 4 m³ derivanti dalla copertura del capannone, come richiesto dal gestore della pubblica rete fognaria. I 14 m³ permettono di trattare le acque di prima pioggia derivanti da 2800 m² di superficie scolante (2000 m² circa di pavimentazione del piazzale e 800 m² circa di copertura del fabbricato).

Il livello idrico nella vasca, con l'affluire dell'acqua meteorica, sale fino a superare una soglia di stramazzo, posta in prossimità dell'ingresso. Questo dispositivo scolmatore (identificato in planimetria con la sigla PS) mette in collegamento l'impianto con lo scarico finale delle acque successive alla prima pioggia. A questo punto, essendo la vasca piena, l'acqua che ancora affluisce all'impianto sfiora senza entrare nella zona di accumulo.

Quando l'acqua sosta nella zona di accumulo si ottengono contemporaneamente:

- decantazione delle sostanze sedimentabili;
- flottazione degli idrocarburi non emulsionati.

A valle dell'impianto le acque depurate convogliano ad un pozzetto di ispezione (identificato in planimetria con la sigla P1) per il prelievo ed il controllo della qualità dell'effluente.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLO SCARICO ED ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE:

100. Tutti i reflui pericolosi dovranno essere contenuti in apposite aree coperte ed adeguatamente protette; gli eventuali liquami prodotti dai rifiuti stessi dovranno essere raccolti e smaltiti per mezzo di ditta autorizzata a norma di legge.



101. In caso di sversamento accidentale di rifiuti liquidi o simili al di fuori delle aree di stoccaggio di cui al punto precedente, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare in ogni modo che dette sostanze possano raggiungere la pubblica fognatura. Al verificarsi di un tale evento dovranno comunque esserne tempestivamente informati l'Ente Gestore della pubblica rete fognaria e gli eventuali altri Enti competenti, al fine di poter attuare tutti i provvedimenti urgenti che si rendessero necessari.
102. Le acque reflue dell'insediamento dovranno subire un appropriato trattamento di disoleatura prima di essere immesse nella pubblica rete fognaria, mediante l'utilizzo di adeguati manufatti dei quali dovranno sempre essere garantiti il corretto funzionamento e la regolare manutenzione.
103. Devono essere rispettati i limiti di accettabilità fissati per gli scarichi in rete fognaria dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
104. E' fatto divieto di mantenere in esercizio la vasca imhoff esistente per il trattamento dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.
105. Deve sempre essere garantita l'accessibilità al soggetto incaricato al controllo, ad effettuare le ispezioni, i controlli, e i prelievi dei campioni necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione.
106. Ogni variazione della responsabilità soggettiva legata alla titolarità dello scarico, alla modifica dell'impianto di trattamento, alla qualità/quantità delle acque scaricate, alla diversa destinazione dell'insediamento, alla eventuale cessazione dello scarico, ed ogni altra variazione che possa dar luogo alla modifica della presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia.
107. Ogni altra variazione non prevista dal precedente punto che possa dar luogo alla modifica della presente autorizzazione, deve essere comunicata senza ritardo.
108. Deve essere garantita l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti che si intendono tutti richiamati.
109. Deve essere messa a disposizione dei competenti organi di controllo la documentazione attestante la regolarità circa lo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti dai sistemi di trattamento previsti.
110. La gestione delle acque meteoriche dovrà essere condotta in conformità a quanto indicato nel Piano di Prevenzione e Gestione approvato;
111. Dovrà essere garantito il corretto e costante mantenimento in buono stato dei sistemi di raccolta e trattamento previsti nel piano di prevenzione e di gestione approvato, ivi compreso quanto previsto dalle sopraindicate prescrizioni, garantendone altresì la piena efficienza in ogni condizione operativa.
112. La ditta dovrà comunicare tempestivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nonché alla Provincia, all'ARPA ed al Comune, il verificarsi di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare anche solo marginalmente lo scarico in pubblica fognatura e/o in corpi idrici superficiali i reflui non trattati, provvedendo altresì ad attuare senza ritardo tutti gli interventi che si rendessero necessari.
113. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali spandimenti (ad es. sabbia, segatura...).
114. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i..



115. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

116. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- aggiornare, entro **90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento**, la verifica preliminare allegata alle integrazioni del 18/02/2022, n. prot. ricevimento 4502 (procedimento di riesame dell'A.I.A.), con particolare riferimento alla fase 3 "*Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione*" che dovrà essere maggiormente approfondita. Si chiede a tal fine che vengano esplicitate in maniera chiara le modalità di manipolazione e stoccaggio delle sostanze che superano il valore di soglia fissato dal D.M. 95/2019, come il gasolio nel caso di specie, anche accompagnate da relazione fotografica, esplicitando le modalità di eliminazione dei rischi di possibile contaminazione del suolo e del sottosuolo, che confermino la non sussistenza dell'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento. La relazione aggiornata dovrà essere trasmessa a Provincia e ARPA;
 - aggiornare la verifica preliminare ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
 - aggiornare la verifica preliminare ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
 - in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel **piano di dismissione dello stabilimento trasmesso in data 30/06/2016 (n. prot. di ricevimento 19026) e riportato in Allegato D.**
 - L'attuazione del piano di dismissione, in caso di cessazione definitiva delle attività, dovrà essere comunicata a Provincia ed ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi ed un piano di indagine ambientale** atto a verificare che all'atto di dismissione del sito non siano presenti livelli di contaminazione delle matrici potenzialmente interessate (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Il set analitico deve essere rappresentativo delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo. Le verifiche ambientali dovranno essere svolte su tutto il sito e, qualora venisse rappresentato un superamento dei limiti, la Ditta sarà tenuta ad inviarne comunicazione ai sensi di Legge (al momento art. 242 e seg. del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e a seguire le relative procedure.
 - Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla



parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Vercelli ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con D.C.C. n. 50 del 20/04/2004 (e successiva variante 1 approvata con D.C.C. n. 100 del 30/12/2020). Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, lo stabilimento produttivo si colloca in Classe VI (aree esclusivamente industriali), affiancato da un'area in Classe IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturmo [db(A)]
IV	65	55	60	50
VI	70	70	65	65

117. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
118. Gli impianti devono essere utilizzati solo in orario diurno (6.00/22.00);
119. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente corredata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
120. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".
121. Il gestore dovrà trasmettere, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento**, una nuova relazione di verifica acustica nella quale venga effettuata una nuova campagna di misure fonometriche, presso tutti i ricettori posti in Classe IV, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio, valutando i limiti assoluti di immissione e emissione nell'intero periodo di riferimento diurno, prestando particolare attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata a Provincia ed ARPA e le verifiche dei limiti imposti dal Piano di Classificazione



Acustica dovranno essere valutati con la variante 1 approvata con D.C.C. n. 100 del 30/12/2020.

122. La verifica di conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati dalle attività dovrà essere ripetuta **con cadenza quadriennale** a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento, come indicato nel sottocapitolo “5.8 Rumore” del suballegato A7 “*piano di monitoraggio e controllo*” allegato al presente provvedimento.

A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. INTRODUZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato redatto sulla base del documento di APAT “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo”, della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”) e del documento JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

La normativa europea negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli fatti dalle aziende (autocontrolli) piuttosto che puntare ai soli controlli effettuati dall'ente di controllo. E' in questa direzione che va la Direttiva nr. 2010/75/UE, detta “[Direttiva emissioni industriali-IED](#)” recepita in Italia con il decreto legislativo 46/2014.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- valutare l'equipollenza dei metodi di misura utilizzati dalle aziende rispetto a metodi UNI-EN-ISO
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione).

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dev'essere compilato dall'azienda stessa, deve essere valutato con l'autorità competente, che acquisisce il parere di Arpa Piemonte nel rispetto di quanto previsto all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6 ed è di fatto parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il monitoraggio dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali;
- misure in continuo;
- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);



- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

L'Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto che, sotto la responsabilità del Gestore dell'impianto, assicura un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

La scelta dei metodi di monitoraggio e controllo viene valutata in sede istruttoria eseguendo un bilancio tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici ambientali.

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è strutturato in tre sezioni:

La sezione 1 descrive schematicamente le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto in esame, in particolare:

- il paragrafo 5.1 quantifica e caratterizza le materie prime, rifiuti che entrano nel ciclo produttivo dell'azienda e gli EoW/Rifiuti/Altro che ne derivano;
- i paragrafi 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 quantificano gli approvvigionamenti da fonti naturali ed energetiche (acqua, energia e combustibili);
- i paragrafi 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 caratterizzano qualitativamente e quantitativamente le emissioni in acqua, aria, suolo, l'inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.

La sezione 2 esamina le modalità di controllo della gestione dell'impianto, inscindibile dal processo produttivo e dall'inquinamento prodotto; con particolare riferimento alle fasi critiche dell'impianto, agli interventi di manutenzione ordinaria, ai sistemi di abbattimento ed alle aree di stoccaggio.

La sezione 3 esamina gli indicatori di prestazione monitorati dall'azienda per valutare la *performance ambientale*. Tali indicatori possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse.

4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DITTA M.M.G. di Mattiuzzo Maurizio & C s.n.c.

Il seguente piano di monitoraggio e controllo è parte integrante dell'A.I.A. relativo all'impianto IPPC codice **5.5** della ditta **M.M.G. di Mattiuzzo Maurizio & C s.n.c.**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di **Vercelli**. PEC: info@pec.mmg-snc.com, telefono +39 0161 393908 (**piccola impresa**) e redatto sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e della scelta dei metodi di monitoraggio e controllo.

Arpa Piemonte ha valutato ed approvato all'interno del procedimento di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6, il presente Piano di Monitoraggio e controllo.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo tiene conto del documento "ROM" - JRC Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions Directive (IED), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 20 agosto 2018, quale riferimento a sostegno dei monitoraggi previsti nelle singole BAT Conclusion per settore. Tale documento sostituisce parzialmente il MON (General Principles of Monitoring (MON REF [3,COM 2003]), adottato dalla Commissione europea quale riferimento sotto la precedente direttiva (96/61/CE). Il ROM non ha la finalità di interpretare la IED, ma come previsto dall'Art. 16 fornisce i requisiti per dar seguito alle conclusioni sui monitoraggi descritti nelle BAT



conclusions; dunque, funge quale riferimento applicativo fornendo una guida al monitoraggio.

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
6. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da laboratori che lavorino con un sistema di garanzia della qualità, ad esempio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ovvero si richiede che il laboratorio soddisfi sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse.
7. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
8. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a. punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
 - b. aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - c. pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - d. pozzi utilizzati nel sito.
9. Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.
10. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.
11. Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione previsti, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, secondo quanto richiesto di seguito nel presente Piano.



QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il quadro sinottico sottoelencato riassume le tematiche trattate nelle tabelle successive dando informazioni immediate sulla frequenza dei controlli a carico dell'azienda (autocontrollo) e la tipologia dei controlli che ARPA Piemonte si impegna ad eseguire nell'ambito di un controllo integrato. Le risultanze degli autocontrolli dovranno essere inviate all'ente competente secondo i formati concordati e le frequenze stabilite (alla voce 'reporting'). L'indicazione SI/NO relativa alla voce "reporting", è da intendersi: **SI** quando il dato dev'essere trasmesso nel report da inviare; **NO** se il dato non dev'essere comunicato nel report, ma comunque conservato in azienda per la durata di validità dell'AIA a disposizione dell'ente competente, attraverso fatture, bollette, cartellini o etichette di prodotto e/o registri.

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate*	Campionamenti / Analisi*	Valutazione reporting
1	Materie prime e prodotti (EoW/Rifiuti) in ingresso e in uscita				
Materie prime ausiliarie (tab. 1)	Annuale	SI	X		Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale
Rifiuti in ingresso (tab. 2)	Ad ogni carico	SI	X		
EoW/MPS/Sottoprodotti in ingresso (tab. 3)	N.A.	N.A.			
Prodotti finiti (EoW) (tab. 4)	Mensile/Annuale	SI	X		
2	Controllo radiometrico				
Materiale in entrata e uscita (tab. 5)	In continuo/ogni lotto in ingresso/uscita	SI	X		Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale
3	Consumo di risorse idriche				
Risorse idriche (tab. 6)	N.A.	N.A.			
4	Risorse energetiche				
Energia (tab. 7)	Mensile/Annuale	SI	X		
5	Combustibili				
Combustibili (tab. 8)	Mensile/Annuale	SI	X		
6	Emissioni in Aria				
Emissioni in aria puntuali (tab. 9)	N.A.	N.A.			Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale



FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate*	Campionamenti / Analisi*	Valutazione reporting
Sistemi di trattamento fumi (tab. 10)	N.A.	N.A.			
Emissioni diffuse (tab. 11)	N.A.	N.A.			
7	Emissioni in Acqua				
Ingresso impianto di depurazione (tab. 12)	N.A.	N.A.			Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale
Uscita impianto di depurazione (tab. 13)	N.A.	N.A.			
Gestione impianto di depurazione (tab. 14)	N.A.	N.A.			
8	Rumore				
Misure periodiche rumore sorgenti	Quadriennale e In caso di modifiche impiantistiche	SI	X		
9	Rifiuti in uscita				
Rifiuti prodotti (tab. 15)	Mensile/Annuale	SI	X		Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale
10	Suolo e acque sotterranee				
Suolo (tab. 16)	Almeno ogni 10 anni o comunque secondo quanto definito in CdS in funzione del rischio emerso dalla valutazione della relazione di riferimento	SI	X		
Misure sulle acque sotterranee (tab. 17)	Annuale	SI	X	X (eventuale)	Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale
11	Gestione del processo				
Sistemi di controllo (tab. 18)	N.A.	N.A.	X		Almeno in occasione dei controlli integrati o



FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate*	Campionamenti / Analisi*	Valutazione reporting
					secondo quanto previsto da DGR regionale
Manutenzione macchinari (tab. 19)	Annuale/continuo	NO	X		
Aree di stoccaggio (tab. 20)	Annuale/continuo	NO	X		
12	Indicatori di performance				
Indicatori di performance (tab. 21)	Annuale	SI	X		Almeno in occasione dei controlli integrati o secondo quanto previsto da DGR regionale

*Le frequenze dei controlli ordinari di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

5. COMPONENTI AMBIENTALI

Le tabelle di dettaglio sotto elencate forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere considerata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

Nel caso in cui una delle componenti ambientali non sia pertinente al processo produttivo in esame sarà sufficiente citarla comunque nel PMC e scrivendo **“NON APPLICABILE”** o **“NON PERTINENTE”**.

La dicitura **“JM”** viene già indicata in coerenza con la necessità che le informazioni fornite da ciascuna azienda siano confrontabili.

Nella dicitura **“Modalità di registrazione/conservazione dati”** si deve indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore o bolletta, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato e in questo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), descrivendolo, se necessario nel report. Si possono avere quindi tre tipologie di misure S=stimato, C=calcolato, M=misurato.

I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo devono essere specificati nel PMC. Le metodiche da utilizzare sono quelle previste dalle BATc di riferimento o in subordine le norme internazionali o le norme nazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Si consiglia di utilizzare i metodi di Arpa Piemonte (per Emissioni in atmosfera: https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc). Diversamente il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo. Anche per quanto riguarda **l'espressione del risultato** si rimanda all'unità di misura dei singoli parametri analizzati da Arpa Piemonte.

Per i parametri per i quali sia previsto un limite BAT AEL è necessario utilizzare i metodi di analisi previsti dalle BATc o metodi di comprovata equivalenza per le prestazioni richieste.

Per i parametri non BAT AEL si faccia riferimento ai metodi di analisi per matrice sia elaborati dagli organismi scientifici riconosciuti in campo internazionale e a livello europeo sia quelli espressamente previsti dalla normativa italiana vigente, seguendo lo stesso ordine di priorità indicato per i parametri BAT AEL.

5.1 Materie prime, rifiuti in ingresso, EoW/MPS/Sottoprodotti e prodotti finiti

In questa sezione del PMC devono essere elencate le materie prime in ingresso utilizzate nell'impianto, gli EoW che entrano nell'impianto nel caso in cui il Gestore sia anche un utilizzatore (es. fonderia) e i rifiuti trattati.

Per quanto riguarda i rifiuti trattati si dovranno indicare le operazioni/linee cui vengono destinati e il controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto (le cui modalità sono esplicitate nel Piano Gestionale Operativo-PGO approvato in sede di rilascio/rinnovo/riesame AIA). Inoltre dovranno essere effettuate delle analisi sul rifiuto in ingresso. Talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall'elevato numero di codici CER

trattabili presso l'impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi. L'azienda può eseguire oltre alle analisi indicate dal pacchetto minimo, ulteriori approfondimenti a discrezione del responsabile tecnico.

In uscita dall'impianto si avranno EoW (sottoprodotti, materie prime secondarie...) e rifiuti prodotti.

Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in ingresso e in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

In Ingresso

Materie prime ausiliarie (se presenti)								
Tab. 1								
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizioni componenti principale	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo misura	Quantità consumata	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
olio idraulico	Fusti/cisterne	Olio	Uso di macchinari per movimentazione e lavorazione rifiuti	liquido	diretto	ton	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali) Fatture d'acquisto
Oli lubrificanti	Fusti/cisterne	Olio	Uso di macchinari per movimentazione e lavorazione rifiuti	liquido	diretto	ton	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali) Fatture d'acquisto
Liquido antigelo	Fusti/cisterne	Glicole etilenico	Uso di macchinari per movimentazione e lavorazione rifiuti	liquido	diretto	ton	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali) Fatture d'acquisto
Ossigeno in bombole	Bombole	Ossigeno	Taglio rottami metallici	gas	diretto	ton	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali) Fatture d'acquisto
Ad Blu	Fusti/cisterne	Urea	Additivo per mezzi di trasporto	liquido	diretto	ton	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali) Fatture d'acquisto

Rifiuti in ingresso*											
Tab. 2	Denominazione	Provenienza	Modalità di stoccaggio	Operazioni e descrizione Indicare il codice (D1, D2, R, R2 ecc...)	NP/HP Caratteristiche di pericolo	Modalità di controllo e di analisi	Quantità rifiuti trattati (t/a)	Tempi di avvio a recupero/smaltimento	Metodo misura	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
						Controllo visivo/analisi (Rif. normativi : Reg. UE 2011/333-2013-71 5, DM 188/2020 DM 5/2/98)	Vedi autorizzazioni	6 mesi/1 anno	Secondo il protocollo definito in autorizzazione (Rif. normativi: Reg. UE 2011/333-2013-71 5, DM 188/2020 DM 5/2/98)	Secondo il protocollo definito in autorizzazione	Reporting (dati aggregati annuali/altro) Documentazione amministrativa (registro C/S, FIR, RdP)

* Nel caso di veicoli se sono soggetti alla legge 209/2003 o all'art. 231 del 152/06 e s.m.i. D.Lgs è opportuno differenziare nelle tabelle i quantitativi

EoW/MPS/Sottoprodotti in ingresso									
Tab. 3	Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Metodo di misura	Fase di produzione	Stato fisico	Quantità EoW in ingresso	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
									N.A.

In Uscita

Prodotti finiti/Sottoprodotti/EndOfWaste									
Tab. 4	Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Stato fisico	Metodo di misura	Fase di produzione	Quantità EoW in uscita	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
	CARTA e CARTONE	Aree di deposito in cumuli identificate da apposita cartellonistica	CARTA e CARTONE	Solido	procedura P-10 "Gestione Carta e Cartone" Dichiarazione di conformità di conformità DM 188/2020	R3	Ton(solli di)	Mensile/Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile) Archiviazione dichiarazioni di conformità DM 188/2020 Registro elettronico/cartaceo delle movimentazioni degli EoW
	ROTTAMI DI RAME	Aree di deposito in cumuli identificate	Leghe di RAME	Solido	procedura P-7.5-10 "Regolamento (UE) n.	R4	Ton(solli di),	Mensile/Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile) Archiviazione dichiarazioni di conformità Reg. UE 2013/715

	da apposta cartellonistica			333/11 e 715/13” Dichiarazioni di conformità Rif. normativi: Reg. UE 2013-715					Registro elettronico/cartaceo delle movimentazioni degli EoW
ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO e ALLUMINIO	Are e di deposito in cumuli identificate da apposta cartellonistica	FERRO, ACCIAIO e Leghe ALLUMINIO	Solido	procedura P-7.5-10 “Regolamento (UE) n. 333/11 e 715/13” Dichiarazioni di conformità Rif. normativi: Reg. UE 2011-333	R4	Ton(soli di),	Mensile/ Annuale	Reporting (dati aggregati annuali/mensile) Archiviazione dichiarazioni di conformità Reg. UE 2011/333 Registro elettronico/cartaceo delle movimentazioni degli EoW	

(*) Specificare nel report secondo categoria CECA

5.2 Controllo radiometrico

Deve essere presente nel caso di impianti che ricevono rifiuti potenzialmente contaminati da fonti radiogene. In linea indicativa si suggerisce di verificare la presenza di procedure di valutazione/qualificazione dell'attività del conferitore, preliminarmente alla stipula del contratto, nonché la presenza di caratterizzazione di base o omologa, eventualmente associata ad un controllo strumentale da eseguire su un campione di rifiuti in ingresso. Qualora l'impianto riceva rifiuti in assenza di pianificazione di filiera, può essere previsto, in relazione alla tipologia di rifiuto, il controllo stringente su tutti i carichi. Nel Piano di Gestione Operativa devono essere indicate le procedure previste nel caso di positività al controllo delle fonti radiogene. Nel caso di controlli strumentali, l'azienda dovrà registrare i controlli eseguiti secondo le modalità dichiarate nel PGO; l'azienda dovrà comunicare all'Autorità competente i casi di anomalia riscontrata entro 24 ore ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e le relative misure messe in atto. Tali anomalie dovranno poi essere riportate all'interno del Report annuale con le necessarie valutazioni.

Tab. 5

Materiale in ingresso e uscita

Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura/ Frequenza	Misura rilevata	Modalità di registrazione/ conservazione dati
Rifiuti in ingresso costituiti da metalli e alcuni RAEE	Portale di registrazione/ strumentazione portatile	In continuo/ogni lotto in ingresso	Bq	Reporting (dati aggregati mensili degli eventi POSITIV) Registrazione digitale/cartacea degli eventi POSITIVI (Rif. normativi: Reg. UE 2011/333 -2013-715; DM 5/2/98; Dlgs. 230/95 e DGR 18/10/2011 n. 37-2766)

5.3 Consumo risorse idriche

Nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

Risorse idriche								
Tab. 6	Risorse idriche							
Tipologia di approvvigionamento (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Tipologia (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Punto di misura	Destinazione	Metodi di misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione/ conservazione dati
	N.A.							

5.4 Risorse energetiche

Energia consumata/prodotta: deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o della stima) del dato da reportare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report. È necessario riportare poi il dato di energia consumata e/o prodotta in MWh.

Energia							
Tab. 7	Descrizione	Fase di utilizzo	Punto di misura	Metodi di misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
Consumo	Energia elettrica importata da rete esterna	Intero impianto	contatore	diretta	MWh	Mensile/annuale	Reporting annuale
Produzione	N.A.						

5.5 Combustibili

Consumo di combustibili impiegati in azienda: in quest'ambito si devono considerare i combustibili utilizzati per le attività produttive con l'aggiunta del combustibile utilizzato per il riscaldamento uffici.

Combustibili							
Tab. 8	Descrizione	Fase di utilizzo	Metodo di misura	Valore	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
Consumo	Metano	Riscaldamento ambienti di lavoro	diretta	mc	Mensile/annuale	Reporting (dati aggregati annuali)	
Consumo	Gasolio	Trasporto e movimentazione rifiuti/EOW	diretta	litri	Mensile/annuale	Reporting (dati aggregati annuali)	

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 12 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A.

Tale *audit* non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale *audit* energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 9.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.

Qualora l'azienda sia soggetta agli adempimenti di cui al D. Lgs. 102/2014 la redazione dell'audit energetico ai sensi dell'art. 8 c. 1 di tale norma assolve anche alla prescrizione di cui al presente punto 1.4 del P.M.C., fermo restando la trasmissione dell'audit predisposto nell'ambito del report annuale previsto dall'A.I.A.

5.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA (NON APPLICABILE)

5.7 EMISSIONI IN ACQUA (NON APPLICABILE)

5.8 Rumore

Fermo restando quanto disposto alla prescrizione n. 121 la verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale **e comunque con cadenza quadriennale**.

Per il monitoraggio dell'impatto acustico devono essere eseguite misure in punti rappresentativi almeno dei ricettori potenzialmente critici, vale a dire nei quali la valutazione di impatto acustico prevede il verificarsi di livelli (di immissione, emissione e/o differenziali) inferiori al rispettivo limite, di meno di 5 dB per l'immissione, meno di 3 dB per l'emissione e meno di 1 dB nel caso di limiti differenziali. Nel caso non sia previsto il verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere comunque eseguito un monitoraggio in almeno un punto, riferito al ricettore dove si sono stimati i livelli più alti in relazione ai limiti ivi applicabili. I parametri da misurare sono i livelli acustici da confrontare con il limite per il quale è stata evidenziata la potenziale criticità. Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare, secondo le Linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372") e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq, TR o Ld) mediante tecnica di integrazione continua o campionamento. Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle condizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori, come risulta dalla valutazione di impatto. Le misure devono essere eseguite presso i ricettori; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore.

5.9 Rifiuti in uscita

Nel PMC devono essere elencati i rifiuti prodotti dall'impianto (quelli per il quale l'impianto non è adibito e cioè gli scarti): la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione. Anche in questo caso dovranno essere eseguite delle analisi sui rifiuti prodotti dall'impianto; analogamente all'analisi dei rifiuti in ingresso, si suggerisce di suddividere i rifiuti prodotti in funzione della loro tipologia/destino, individuando dei pacchetti analitici minimi. Per talune categorie di rifiuti (tipicamente quelli prodotti dalle attività di manutenzione) per i quali non sono individuabili analisi che forniscano ulteriori informazioni utili alla loro classificazione, le analisi possono venire sostituite da un controllo merceologico. Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in uscita devono essere tenute presso l'impianto. (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

Rifiuti prodotti												
Tab. 15	Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazioni operative di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	Metodo misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione e/conservazione dati
	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione	130205							M	Ton (solidi) m3 (liquidi)	Mensile/ Annuale	Reporting Documentazione amministrativa (registro C/S, FIR, RdP)
	imballaggi in plastica	150102										
	imballaggi in vetro	150107										
	pneumatici fuori uso	160103										

Tab. 15	Rifiuti prodotti											
	Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazioni operative di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	Metodo misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione e/conservazione dati
	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti	160106										
	filtri olio gasolio	160107										
	liquido per freni	160113										
	antigelo	160114										
	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	160216										

Tab. 15	Rifiuti prodotti											
	Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazioni operative di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	Metodo misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione e/conservazione dati
	batterie al piombo	160601										
	altre batterie	160605										
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	170107										
	rame, bronzo, ottone	170401										
	piombo	170403										
	cavi	170411										

Tab. 15	Rifiuti prodotti											
	Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazioni operative di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi	Parametro	Metodo misura	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione e/conservazione dati
metalli ferrosi	191202											
metalli non ferrosi	191203											
vetro	191205											
Tubi fluorescenti	200121											
Legno	200138											

5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Come già previsto alla Prescrizione 51, è prescritto un monitoraggio visivo, con frequenza almeno mensile, dell'integrità e impermeabilizzazione delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo.

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

Suolo							
Tab. 16	Punto di prelievo	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
						Almeno ogni 10 anni o comunque secondo quanto definito in CdS in funzione del rischio emerso dalla valutazione della relazione di riferimento	Reporting Rdp


Acque sotterranee						
Tab. 17	Modalità di controllo	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione/conservazione dati
2 piezometri a monte e 2 a valle dell'impianto	Campionamento e analisi	pH Conducibilità NO ₂ NO ₃ SO ₄ NH ₄ ⁺ Al As Cd Cr Cr VI Fe Hg Ni Pb Cu Se Mn Zn Idrocarburi tot. (come n-esano) Fenoli tot. Tetracloroetilene Tricloroetilene 1,1 dicloroetano Metilterbutilfenolo naftalene	(*)	M	annuale	Reporting RdP

(*) Le metodiche sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo <https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del

confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo



6. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

Gli impianti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS possono sostituire, con il manuale di Sistema di Gestione Ambientale, il piano di gestione nel caso in cui tali procedure di qualità contemplino tutti gli aspetti illustrati nel seguente capitolo. Si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato sia per quanto riguarda gli impianti di produzione che in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente. Il capitolo prevede una parte generale e una parte specifica per alcune tipologie di impianti. L'azienda è tenuta a presentare procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) oppure documenti ad uso interno purché siano formalizzati dalla Direzione. I parametri e le indicazioni contenute nel seguente capitolo rappresentano i contenuti minimi utilizzabili dall'azienda in merito alle problematiche associate all'ottimizzazione del ciclo produttivo e all'efficienza delle tecniche di contenimento delle emissioni nell'ambiente integrabili in funzione della conoscenza dell'attività da parte del Gestore. I contenuti del Piano di Gestione Operativo (PGO), una volta valutati ed eventualmente integrati nel corso dell'istruttoria, diventeranno parte integrante del PMC e quindi vincolanti pur senza la necessità di trasmissione nel report, salvo le registrazioni di manutenzioni con esito negativo, anomalie o non conformità riscontrate a cui dovranno far seguito, in caso di incidenza in modo significativo sull'ambiente, alle comunicazioni previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gli impianti di stoccaggio e trattamento presentano alcuni aspetti critici quali gli aspetti relativi al flusso dei rifiuti. Inoltre vanno individuate le dotazioni tecniche che permettono di limitare al minimo i rischi di inquinamento. Per tutte le dotazioni, devono essere individuate anche le procedure di manutenzione necessarie a mantenerle in efficienza. Data la natura molto eterogenea degli impianti e dei rifiuti trattati non è possibile stendere un elenco esaustivo delle possibili fonti di inquinamento ma in linea generale sono da attendersi quelle sotto elencate.

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Il Gestore è tenuto a indicare anche gli aspetti critici relativi alle emissioni diffuse, fuggitive ed odorigene descrivendo le azioni atte al contenimento o alla mitigazione delle stesse, individuando le caratteristiche dei siti sensibili e di eventuali recettori interessati dal problema.

6.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Sistemi di controllo						
Tab. 18	Fase di lavorazione	Strumentazione	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione/conservazione dati
			Parametri	Frequenza controllo	Modalità di controllo	
N.A.						

6.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Manutenzione macchinari						
Tab. 19	Fase di lavorazione	Macchina	Tipo di intervento e frequenze			Modalità di registrazione/conservazione dati
			Tipo di intervento	Frequenza controllo	Modalità di controllo	
	Movimentazione, adeguamento volumetrico e stoccaggio rifiuti/EOW	Gru caricatori Pressa rottami Pressa imballatrice carta/cartone Autocarri Carrelli elevatori	Manutenzione e programmi a secondo indicazioni del fabbricante	indicazioni del fabbricante	indicazioni del fabbricante	Reporting

6.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Vasche e sistemi di contenimento											
Tab. 20	Contenitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			Documentazioni di riferimento	Modalità di registrazione e/conservazione dati
Struttura contenim.	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione		
Serbatoio interrato da 10 m3	Prova di tenuta	Annua	Verbale di intervento rilasciato da ditta specializzata							I.O., Procedure tecniche, Schede, registri	Reporting

* in base alle caratteristiche qualitative del contenuto, caratteristiche tecniche ed età del contenitore/bacino

7. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vanno indicati gli indicatori di *performance* (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati). In particolare è opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al denominatore il consumo/prodotto/inquinante mentre al denominatore la quantità di rifiuto trattato nell'impianto.

7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatori di performance						
Tab. 21	Descrizione	U.M.	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	
Energia BAT 21	consumo combustibile specifico	mc, litri/ton di rifiuti in ingresso	M	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)	
	consumo energia elettrica specifica**	MWh/ ton di rifiuti in ingresso	M	Annuale		
	produzione di energia elettrica specifica da fonti rinnovabili	MWh/ ton di rifiuti in ingresso	M	Annuale		
Rifiuti in ingresso	Quantitativo specifico rifiuti non pericolosi sul totale rifiuti in ingresso	Ton/ ton	M	Annuale		
	Quantitativo specifico rifiuti pericolosi sul totale rifiuti in ingresso	Ton/ ton	M	Annuale		
Rifiuti prodotti	Produzione specifica rifiuti non pericolosi prodotti rispetto al quantitativo di rifiuti in ingresso	Ton/ ton	M	Annuale		
	Produzione specifica rifiuti pericolosi prodotti rispetto al quantitativo di rifiuti in ingresso	Ton/ ton	M	Annuale		
MPS-EoW uscita stabilimento	Prodotto specifico rispetto al quantitativo di rifiuti in ingresso	Ton/ ton	M	Annuale		

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

** Si chiede di calcolare, ove possibile, una stima dei consumi di energia elettrica specifica per gli impianti di trattamento rifiuti e di inserire tali valutazioni nel Report.



8. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA, alla Provincia e al Comune interessato;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente competente, alla Provincia e al Comune interessato dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- tempestiva informazione a ARPA territorialmente competente, Provincia e Comune interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le comunicazioni ed i rapporti devono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Dal rilascio dell'AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.

8.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	M.M.G. di Mattiuzzo Maurizio & C s.n.c	Mattiuzzo Maurizio
Autorità competente	Provincia di Vercelli Area Ambiente	Servizio AIA-IPPC
Ente di Controllo	ARPA	Dipartimento Nord Est

8.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

L'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte pubblica, in capo ad Arpa Piemonte, verranno definiti secondo il Piano di Ispezione ambientale e riguarderanno i punti e i parametri oggetto del presente piano con una frequenza uguale od inferiore alla frequenza in capo al Gestore.

9. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

9.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 5, 6, 7. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

9.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il **31 maggio** di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e



che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante. Inoltre dovrà essere effettuata un'analisi che tenga conto dello storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da valutare il trend di andamento nel tempo. In particolare per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 5 anni. L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliere sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

9.3 Audit energetico

La diagnosi energetica o audit energetico si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica. L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.



9.4 INFORMAZIONI PRTR

In applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - b. motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;

2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - b. inserimento nel format dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

¹⁰ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

²⁰ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



ALLEGATO B

Planimetria dello stabilimento con indicazione delle aree di stoccaggio

Nota prot. n. 18663 del 25/07/2022

